



## CAPITOLATO TECNICO

per la vendita, mediante asta pubblica secondo le modalità previste dagli artt. 73, comma 1, lett. c) e 76 del Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii., in unico assortimento di piante di abete rosso in piedi bostricate radicate nel bosco "Monte Palmina" di proprietà del Comune di Falcade, ricavabili nelle Particelle A0180 – A0190 – A0200 – A0210 – E440 del *Piano di Riassetto Forestale dei beni silvo-pastorali del Comune di Falcade*, attualmente in fase di revisione, in territorio amministrativo di Falcade.

**Il materiale legnoso ritraibile dal taglio risulta stimato in mc. 15.200.**

Il prezzo unitario del legname di abete rosso colpito da bostrico in unico assortimento è determinato in Euro 30,00 al mc. (trenta virgola zero zero al metro cubo) oltre ad I.V.A. al 22%.

**Il valore stimato delle piante di abete rosso bostricate di cui l'Ente esperisce la vendita ammonta ad Euro 456.000,00 oltre all'I.V.A. al 22%.**

### A) OGGETTO DELLA VENDITA

Art. 1 La specie, quantità e valore delle piante di cui l'Ente formalizza la vendita, risultano dal prospetto che segue in: ASSORTIMENTO UNICO.

Specie legnosa	Proprietà	Valore presunto degli assortimenti	mc.	Prezzo di macchiatico €/mc.	Valore presunto €
Abete rosso	Comune di Falcade	Assortimento unico soggetti colpiti da bostrico	15.200	30,00	456.000,00
<b>Totale</b>			15.200		<b>456.000,00</b>

Art. 2 La vendita del lotto avviene a tutto rischio, vantaggio o danno dell'Aggiudicatario. A proprie spese e cura egli provvede ad eseguire il taglio, l'allestimento, l'esbosco ed il trasporto del legname, nonché tutti gli eventuali lavori che si rendessero necessari a tal fine o che venissero disposti dal Personale preposto alla sorveglianza anche in riferimento ad eventuali azioni di ripristino dei luoghi a lavori ultimati, senza che per ciò egli possa pretendere indennità o compensi di sorta.

Art. 3 Le piante si presentano perlopiù secche in piedi e pertanto per la loro identificazione non si è resa necessaria alcuna ulteriore apposizione di segni distintivi.

### A) CONSEGNA DEL BOSCO INFESTATO DA BOSTRICO

Art. 4 Le ditte forestali che materialmente effettuano le operazioni di taglio, allestimento ed esbosco del lotto dovranno essere provviste del Patentino d'idoneità per la conduzione e l'esecuzione delle utilizzazioni forestali ed essere iscritte all'Albo delle imprese forestali della Regione del Veneto di cui alla D.G.R. 755/21 o iscritte in albi di altre Provincie/Regioni riconosciute dalla Regione del Veneto comprovante la propria capacità tecnica e direttiva nella esecuzione delle utilizzazioni boschive, e disporre di personale adeguatamente formato la cui attestazione viene provata con la firma del presente capitolato.

Art. 5 La consegna, effettuata dalla Guardia Boschiva comunale quale Direttore Tecnico delle operazioni di taglio, con il supporto tecnico da parte di un Dottore Forestale, alla presenza del rappresentante dell'Ente venditore, dell'aggiudicatario e/o dell'impresa che materialmente esegue i lavori avrà luogo in sito: la persona incaricata della consegna indicherà all'impresa esecutrice dei lavori le piante/plaghe bostricate e da utilizzare, gli accorgimenti tecnici da osservare in fase di esecuzione dell'utilizzazione, le vie di trasporto e strascico ed i luoghi di deposito del legname, nonché le prescrizioni da osservare, le modalità dell'eventuale accatastamento della ramaglia e di ogni altra indicazione utile ad una corretta esecuzione dei lavori anche in osservanza alle: "Linee guida regionali per la difesa dei popolamenti forestali dal bostrico tipografo (*Ips typographus*)" (Settembre 2021), reperibili al seguente link: <https://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/foreste>. In particolare i punti n. 1, 2 3 contenuti nella Presa d'atto del 02/05/2025 prot. n. 0218656 rilasciata dall' *Area Tutela e Sicurezza del*

***Territorio Direzione Foreste, Selvicoltura e Sistemazioni Idraulico Forestali - Unità Organizzativa Foreste e Selvicoltura di Belluno.***

In questa fase l'aggiudicatario e/o il rappresentante dell'impresa esecutrice dei lavori potrà segnalare l'eventuale presenza di danni riscontrati anteriormente alla presa in carico dell'area di esecuzione dei lavori. Di quanto sopra verrà redatto apposito verbale.

- Art. 6 L'aggiudicatario (e/o la ditta esecutrice dei lavori) è responsabile, a partire dal giorno della consegna sino a quello del collaudo, dei danni commessi nel bosco.
- Art. 7 L'aggiudicatario (e/o la ditta esecutrice dei lavori) dovrà dare preavviso al Comune di Falcade della data di inizio lavori. Dopo la firma del verbale di consegna l'aggiudicatario non è garantito della proprietà del legname in quanto allo stesso corre l'obbligo della custodia, poiché con l'atto in parola, viene trasferito il possesso conservativo della zona dell'utilizzazione, fatto salvo il verificarsi di eventi di forza maggiore.

**B) ESECUZIONE DELL'UTILIZZAZIONE**

- Art. 8 Nei giorni di forte vento dovrà sospendersi l'abbattimento delle piante. Le piante saranno recise quanto più possibile radente le ceppaie compatibilmente con gli aspetti che riguardano la sicurezza degli addetti. Nel corso dell'utilizzazione del legname l'aggiudicatario e/o la ditta esecutrice dei lavori dovrà adottare tutti gli accorgimenti necessari per arrecare il minor danno possibile al bosco seguendo le indicazioni a tal fine fornite dal direttore delle operazioni di taglio e comunque nel rispetto della normativa forestale vigente e delle PMPF.
- Art. 9 E' proibito all'aggiudicatario effettuare il taglio di qualsiasi pianta non attaccata da bostrico o comunque non preventivamente assegnata dal direttore delle operazioni di taglio, sotto penalità delle leggi forestali in vigore. In caso di somma urgenza e per preservare l'incolumità degli addetti e quella pubblica, il direttore delle operazioni di taglio è autorizzato ad assegnare direttamente, su propria iniziativa e/o su richiesta della ditta interessata, le piante che risultassero necessarie ai fini della corretta conduzione delle operazioni, dandone comunicazione alla U.O. Forestale competente ed all'Ente venditore (es. piante ricadenti lungo la linea di esbosco/teleferica). Solo in caso di imminente ed evidente pericolo e nell'impossibilità di sentire il direttore delle operazioni di taglio, la stessa facoltà riconosciuta a quest'ultimo viene trasferite al Caposquadra che sarà tenuto ad informare il direttore delle operazioni di taglio al più tardi entro la giornata successiva a quella in cui gli eventi si sono verificati.
- Art. 10 L'acquirente dovrà tagliare ed acquistare al prezzo di aggiudicazione le piante bostricate e/o danneggiate che si riscontrassero nel corso della lavorazione e fino al termine di essa, anche qualora durante le lavorazioni si dovessero rinvenire nuove plaghe di bostrico sfuggiti al primo censimento, sempreché ciò risulti opportuno sotto il punto di vista tecnico ed economico.
- Art. 11 L'utilizzazione dovrà essere fatta a regola d'arte, in modo da ricavare il maggior quantitativo di prodotto commerciale.
- Art. 12 E' vietato introdurre nella tagliata e nelle zone limitrofe, legname proveniente da altro luogo o lotto prima che sia stata effettuata la misurazione.
- Art. 13 L'aggiudicatario è obbligato a tenere i passaggi e le vie del bosco sgombri, in modo da potervi sempre e dovunque transitare liberamente. In difetto od effettuando non a regola d'arte le indicazioni impartite, tali interventi, nonché quelli indispensabili per il ripristino dello stato dei luoghi, potranno essere realizzati d'ufficio, da parte dell'Ente venditore con spese a carico dell'aggiudicatario, rivalendosi sul deposito cauzionale.
- Art. 14 Il concentramento ed il trasporto del legname dovrà avvenire solamente attraverso le piste, gli avvallamenti o i sentieri già esistenti. In loro assenza si dovranno seguire gli itinerari indicati dal direttore delle operazioni di taglio in fase di consegna del lotto o anche successivamente. In ogni caso dovranno sempre essere usati tutti i mezzi e le cautele atti ad evitare danni al suolo e soprassuolo compresa la sospensione delle operazioni di esbosco nelle giornate di forte piovosità.

- Art. 15 In fase di esecuzione dei lavori il direttore delle operazioni di taglio, per sopravvenute necessità, potrà impartire ulteriori disposizioni cui la ditta esecutrice dovrà attenersi.
- Art. 16 L'ultimazione dei lavori dovrà avvenire **entro 300 giorni a partire dalla data di firma del verbale di consegna**, salvo eventuale proroga dovuta a cause di forza maggiore. La richiesta di proroga dovrà pervenire da parte dell'aggiudicatario all'Ente venditore almeno 20 giorni prima della data fissata per l'ultimazione dei lavori. Le infrastrutture provvisorie realizzate per l'utilizzazione dovranno essere smantellate entro le scadenze prescritte, così come tutte le manutenzioni alla viabilità pubblica e silvopastorale connesse al lotto in esame dovranno essere eseguite entro la scadenza prescritta al fine del ripristino delle condizioni originarie.
- Art. 17 Rimane a carico dell'appaltatore e/o della ditta esecutrice la progettazione e la richiesta di installazione di eventuali linee di esbosco aereo. Le linee non potranno essere eseguite prima dell'autorizzazione dell'ufficio forestale regionale e ministeriale. Le linee di esbosco aereo dovranno essere concordate preventivamente con il direttore delle operazioni di taglio che avrà compito anche della misurazione del relativo legname e della comunicazione all'Ente venditore.

### C) MISURAZIONE DEL LEGNAME RICAVATO

- Art. 18 La vendita del materiale esboscato avviene a misura per un quantitativo stimato di 15.200 mc di prodotto netto bostricato che avverrà mediante conteggio dei carichi in partenza dal piazzale di stoccaggio (bollettati alla partenza), stabilendo prima la metratura caricata su ogni mezzo impiegato e gli eventuali coefficienti per l'adeguamento (coeff. 0.64):  
Le tipologie di materiale legnoso considerate nel presente Capitolato vengono così individuate:  
1) BOSTRICO valore di vendita € 30,00/mc;  
2) L'eventuale risultanze dovute all'abbattimento di PIANTE VERDI ( abbattute per le sole finalità tecniche di esecuzione del cantiere ai sensi dell'art.9 del presente capitolato tecnico ) saranno computate con un prezzo di vendita pari ad € 90,00/mc. La misurazione di tutte le piante verdi verrà eseguita con cavalletto dendrometrico applicando lo sconto corteccia del 10% per l'abete e del 20% per il larice.
- Art. 19 L'aggiudicatario dovrà comunicare quotidianamente alla Guardia Boschiva comunale, prima della partenza dal piazzale di carico, il numero di carichi esboscati unitamente alla targa del mezzo impiegato per il trasporto.  
In caso di mancata comunicazione, verrà applicata a carico della Ditta aggiudicataria una penale di Euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero) per ogni partenza non comunicata.  
L'Ente venditore si riserva la facoltà, tramite la medesima Guardia Boschiva comunale, di effettuare a campione la misurazione del legname caricato sui singoli automezzi mediante calibro – cavalletto.

### D) MODALITÀ DI PAGAMENTO

- Art. 20 L'atto di compravendita da stipularsi tra l'Ente venditore e l'aggiudicatario stabilirà le modalità di pagamento del legname misurato.
- Art. 21 Ai sensi dell'art. 22, secondo comma, della Legge Regionale 13.09.1978, n. 52, l'Ente venditore, anche nel caso di taglio straordinario, è tenuto ad accantonare su apposito capitolo di bilancio, oltre alle somme derivanti dalla applicazione delle penali di cui al presente capitolato, anche quelle per lavori colturali al fine di migliorare la struttura dei boschi e perseguirne la normalizzazione della provvigione, comunque non inferiori al 10%. Nel caso di lotti venduti allestiti, l'accantonamento dovrà essere eseguito sulla base del valore di vendita decurtato dei costi di trasformazione. A questo fondo, opportunamente incrementato, possono essere attinte le somme per il pagamento delle spese connesse al progetto di taglio ed all'utilizzazione, in considerazione del fatto che la corretta applicazione delle tecniche selvicolturali rappresentano un presupposto fondamentale per il conseguimento degli obiettivi citati nell'articolo 22 della L.R. n. 52/78.

## E) COLLAUDO DELL'UTILIZZAZIONE

- Art. 22 Il direttore tecnico delle operazioni di taglio provvederà alla rilevazione di eventuali danni arrecati al bosco, purché evitabili, che verranno elencati di volta in volta in un prospetto (verbale di rilievo danni) da sottoscrivere dalle parti in causa con le eventuali controdeduzioni. L'elenco in parola servirà di base per le operazioni di collaudo. All'atto del collaudo l'Ente proprietario è tenuto a produrre apposita dichiarazione sugli adempimenti di cui agli articoli 21 e 23 del presente Capitolato.
- Art. 23 La garanzia che l'aggiudicatario dovrà prestare in adempimento degli obblighi derivati dalla comunicazione di esbosco forzoso, dalla presa d'atto regionale, dal presente capitolato e dal contratto di compravendita viene determinata nel contratto stesso e comunque non potrà essere inferiore al 10% del valore complessivo del macchiatico del legname; detta cauzione potrà essere costituita mediante fideiussione bancario o polizza assicurativa fideiussoria. Detta cauzione potrà essere restituita solo dopo che l'aggiudicatario avrà pagato tutti i compensi e le eventuali penalità fissate nel verbale di collaudo.
- Art. 24 All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario dovrà firmare il Capitolato tecnico, in segno di presa conoscenza e completa accettazione delle norme in esso contenute.
- Art. 25 Nel caso che l'aggiudicatario ometta di soddisfare a tempo debito, e nel modo prescritto, in tutto o in parte le condizioni e gli obblighi del presente Capitolato e del relativo contratto, l'Ente venditore avrà piena facoltà nel costringerlo, unitamente all'eventuale fideiussore, nelle vie di legge.
- Art. 26 Lo svincolo della fideiussione bancaria o assicurativa, è subordinato alla presentazione da parte della ditta aggiudicataria all'Ente proprietario, di un'autocertificazione prodotta ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della Legge 4 gennaio 1968, n. 15 attestante che la ditta acquirente è in regola con gli adempimenti assicurativi e contributivi.
- Art. 27 Per ogni controversia che dovesse insorgere tra l'Ente venditore e la Ditta aggiudicataria, che non si sia potuta definire in via amministrativa, sarà competente il Foro di Belluno. È esclusa la competenza arbitrale.
- Art. 28 Penalità.  
L'aggiudicatario e/o la ditta esecutrice dei lavori è obbligato ad utilizzare tutte le piante, per ogni pianta non utilizzata sarà assoggettato al pagamento di una penale di **euro 30,00** oltre al valore del legname ricavabile valutato al prezzo della frazione verde.  
Per ogni danno arrecato, se evitabile, l'aggiudicatario pagherà **all'Ente venditore** il triplo del suo ammontare, da valutare a mezzo dei valori di cui alla tabella annessa alle PP. di Massima e di P.F., per le piante di diametro non superiore ai 20 cm. e a mezzo del prezzo di aggiudicazione della misura unica, per quelle di diametro superiore; inoltre potrà essere passibile di contravvenzione forestale ai sensi degli artt. 26 e 28 del R.D.L. 30.12.1923, n. 3267 e delle vigenti Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale.  
In caso di violazione dell'art. 10 l'aggiudicatario dovrà corrispondere **all'Ente venditore** il triplo del valore delle piante tagliate indebitamente e valutate al prezzo della misura unica della frazione verde.  
- Nel caso l'aggiudicatario non abbia portato a termine l'utilizzazione nel tempo stabilito all'articolo n. 16 sarà obbligato a pagare **all'Ente venditore** una penale di **euro 50,00** per ogni giorno di ritardo sul termine fissato per l'utilizzazione. Il legname non utilizzato e non sgombrato entro il periodo fissato resterà a favore **all'Ente venditore**, senza che esso debba pagare all'aggiudicatario, indennità o compenso alcuno, oppure il **all'Ente venditore**, rinunciando a tale suo diritto, potrà obbligare l'aggiudicatario a portare a termine l'utilizzazione, previo il pagamento della penale di cui al presente comma.  
In caso di violazioni al presente capitolato ed in generale alla normativa forestale vigente, la parte che risulterà colpevole dovrà sostenere tutti i costi connessi per gli accertamenti ed in generale l'aggravio dell'attività del personale tecnico ed amministrativo nonché le eventuali sanzioni di Legge e le lavorazioni che si rendessero necessarie per il ripristino delle condizioni originarie.

## F) EVENTUALI AGGIUNTE ED INTEGRAZIONI

### Art. 29 Precisazioni.

Eventuali aggiunte e integrazioni al presente Capitolato, potranno essere contemplate in sede di stesura del contratto. Qualora eventuali indicazioni, obblighi e/o prescrizioni presenti nel contratto e nel presente Capitolato dovessero risultare tra di loro discordanti, verranno applicate le disposizioni più restrittive e/o che risultassero più a favore dell'Ente venditore.

### Art. 30 Gestione delle ceppaie sradicate:

Gestione delle ceppaie sradicate: ove possibile, le ceppaie dovranno essere riposizionate in sede al fine di prevenire dissesti idrogeologici e il distacco dalle stesse di massi. In situazioni di elevata pendenza in prossimità di strade e manufatti, considerato che le ceppaie prive di ancoraggio al suolo potrebbero mettersi in movimento, i tronchi non dovranno essere sezionati a filo ceppaia, ma lasciando un'adeguata porzione di fusto intatto. Inoltre, le ceppaie ancora in sede dovranno essere tagliate alte (almeno 1,5 metri) vedasi anche quanto indicato nelle "Linee guida regionali per la difesa dei popolamenti forestali dal bostrico tipografo (*Ips typographus*)" (Settembre 2021).

Art. 31 I residui di lavorazione: nelle zone interessate alle lavorazioni come la ramaglia ed i cimoli dovranno essere preferibilmente asportati. In alternativa, la stessa dovrà essere depezzata e concentrata secondo le curve di livello, evitando tuttavia cumuli di altezze elevate, per non essere di ostacolo all'insediamento della rinnovazione naturale. I residui con diametro superiore ai 20 cm che non potranno essere asportati, dovranno essere depezzati e scortecciati quanto prima, per evitare che diventino fonte di alimentazione e pullulazione per insetti scolitidi. Nei pendii con pendenza superiore a 30°, soprattutto se in presenza di aree interessate dalla caduta di sassi, e là dove possa essere messo in pericolo l'operatività del personale coinvolto nelle operazioni di allestimento ed esbosco, la ramaglia potrà essere distribuita lungo le vie di esbosco in modo da ridurre il costipamento e l'erosione del suolo. Dovranno inoltre essere adottate le misure di cautela contro il rotolamento di sassi o lo scivolamento di neve: contro la caduta di sassi e lo scivolamento della neve è inoltre prescritto il rilascio di piante e tronchi scortecciati non sramati (o comunque assicurati contro rotolamento e scivolamento) posizionati diagonalmente al pendio in modo stabile.

Art. 32 Si specifica che la massa presunta del lotto, calcolata sulla provvigione ad ettaro, rimane una stima, con la possibilità anche di scostamenti in aumento o in difetto rispetto alla massa effettiva, stante l'estrema difficoltà del relativo calcolo delle piante e la velocità di propagazione dell'infestazione; la Ditta Aggiudicataria è obbligata al prelievo totale del materiale legnoso indicato nelle aree della tagliata.

### Art. 33 Obblighi in materia di salute e ambiente.

Sono a carico dell'aggiudicatario **ogni adempimento e responsabilità** in capo al Datore di Lavoro e al Committente in merito all'applicazione **del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i.** (T.U. SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO) e ogni adempimento e responsabilità derivanti dall'applicazione del **D.Lgs. n.152 del 3 aprile 2006 e s.m.i.** (T.U. AMBIENTALE) connesse alla utilizzazione del lotto in questione.

Art. 34 L'Ente venditore per l'espletamento delle proprie funzioni avrà facoltà di avvalersi di personale appositamente individuato fra il proprio organico o rivolgendosi a collaboratori esterni. Di tali figure e delle rispettive funzioni e compiti l'Ente venditore dovrà darne comunicazione all'aggiudicatario al più tardi in sede di consegna del lotto.

Falcade, 27 maggio 2025

IL TECNICO COMPILATORE

Dott. For. Luca De Paoli